

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della l. 549/1995.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura.

8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'articolo 205, comma 1.

9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'articolo 10, resta valido il piano regionale

approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'articolo 13.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. Fino all'approvazione dei piani industriali, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunità di ambito interessate, ⁽¹²⁾.

7. (Abrogato).

Testo coordinato degli articoli 27 e 31 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti".

Publicata sul Bollettino ufficiale 30 novembre 2007, n. 40.

Art. 27

Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio

1. Ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, le comunità d'ambito già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 24 della l.r. 25/1998, d'intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all'approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d'ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell'espressione del parere, le comunità d'ambito procedono in ogni caso all'approvazione del piano.

2. Il piano ha i seguenti contenuti:

a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;

b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 25 della l.r. 25/1998

con altra comunità d'ambito, nel caso in cui l'obiettivo non risulti raggiungibile;

c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;

d) indirizzi e prescrizioni per l'organizzazione del servizio.

3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Burt.

4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione dei *piani di ambito*⁽¹⁹⁾ di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 da parte delle comunità d'ambito degli ATO di cui all'articolo 24 della l.r. 25/1998. I piani industriali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1.

Art. 31

Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 152/2006

1. Le comunità di ambito di cui alla l.r. 25/1998 corrispondono alle autorità di ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006.

2.⁽²⁰⁾ *I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.*

Testo coordinato dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Pubblicata sul Bollettino ufficiale 28 febbraio 2005, n. 17.

Art. 4

Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato⁽¹³⁾

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per

la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

2 bis.⁽¹⁴⁾ *L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.*

Testo coordinato dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo".

Pubblicata sul Bollettino ufficiale 21 dicembre 1998, n. 43.

Art. 12

Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:

- a) classificazione opere idrauliche;
- a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti;
- a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche;
- b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche;
- c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- d) abrogata;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
- g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime.

1 bis. Alle funzioni e ai compiti previste dalle lettere del comma 1 provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in